

CAMERA DEI DEPUTATI

N.416

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, nonché disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, relativo alla riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e di società di capitali (416).

(articoli 1 e 10 della legge 17 marzo 2026, n. 36, e dell'articolo 19, comma 4, della legge 5 marzo 2024, n. 21)

Trasmesso alla Presidenza il 22 giugno 2026

Schema di decreto legislativo recante «adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, nonché disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, relativo alla riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e di società di capitali».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859;

VISTA la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998» e, in particolare, l'articolo 19, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento»;

VISTO il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del codice civile»;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2026;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia e delle imprese e del *made in Italy*;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*.1. - Individuazione dell'autorità competente ai fini del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG) -.

1. La Consob è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG), ed esercita le funzioni e i poteri previsti dal predetto regolamento.»;

b) all'articolo 28, comma 3, le parole: «2-*quater*, lettera d-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «2-*quater*, lettera d-*ter*)»;

c) all'articolo 29-*ter*, comma 3, le parole: «2-*quater*, lettera d-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «2-*quater*, lettera d-*ter*)»;

d) all'articolo 30, comma 2, lettera a), le parole: «2-*quater*, lettera d-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «2-*quater*, lettere d-*bis*) e d-*ter*)»;

e) all'articolo 39-*septies*, comma 2, primo periodo, le parole: «ogni quindici giorni» sono sostituite dalla seguente: «quindicinale» e le parole: «ogni anno» sono sostituite dalla seguente: «annuale»;

f) all'articolo 64, comma 7-*bis*, le parole: «disposizione di legge» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di legge»;

g) all'articolo 90-*ter*, comma 4, lettera a), le parole: «d'intesa con la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Banca d'Italia»;

h) all'articolo 102, comma 6, lettera b), le parole: «fondato giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «giudizio con cognizione di causa»;

i) all'articolo 127-*ter*, comma 2, le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

l) all'articolo 154-*ter*, comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 154-*bis*, comma 5 all'articolo 154-*bis*, commi 5 e 5-*ter*)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 154-*bis*, commi 5 e 5-*ter*)».

ART. 2
(Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47)

1. Al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera *s*) è sostituita dalla seguente:

«*s*) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «Le Sgr» è inserita la seguente: «autorizzate»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera *dd*), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) al comma 2:

2.1) le lettere *b*) e *c*) sono abrogate;

2.2) alla lettera *d*), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «,»;

2.3) dopo la lettera *d*) è aggiunta, in fine, la seguente: «*d-bis*) le ulteriori disposizioni concernenti i FIA italiani immobiliari e gli OICR garantiti.»;

2) alla lettera *gg*), le parole: «sezione V,» sono soppresse;

3) alla lettera *qq*), le parole: «sezione V,» sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), numero 2), punto 2.2), le parole: «al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il quarto periodo»;

d) all'articolo 11, comma 7, le parole: «127,» sono soppresse e le parole: «135-*undecies*, 135-*undecies*» sono sostituite dalle seguenti: «135-*undecies*, 135-*undecies*.1»;

e) all'articolo 16, commi 2 e 3, le parole: «sezione IV.1» sono sostituite dalle seguenti: «sezione V.1».

ART. 3
(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile di cui al regio decreto 6 marzo 1942, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2409-*novies*, secondo comma, le parole: «componenti il consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «componenti del consiglio»;

b) all'articolo 2409-*duodecies*, secondo comma, le parole: «componenti il consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «componenti del consiglio»;

c) all'articolo 2409-*terdecies*, quinto comma, dopo le parole: «da parte» è inserita la seguente: «del»;

d) all'articolo 2409-*octiesdecies*, quarto comma, le parole: «rinunzia revoca» sono sostituite dalle seguenti: «rinunzia, revoca» e le parole: «dell'articolo 2386» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2396-*undecies*».

ART. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a